

**Settore HOCKEY**  
**Disciplina HOCKEY PISTA**  
**MODALITA' DI CALCOLO DEL "PREMIO DI ADDESTRAMENTO E**  
**FORMAZIONE TECNICA"**  
**COSTITUZIONE DI UN NUOVO VINCOLO**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 16 Statuto Federale vigente

Art. 15 e Art. 22 del Regolamento Organico (Approvato dal Consiglio Federale e in attesa di approvazione da parte della Giunta Coni)

**PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA**

Il premio di addestramento e formazione tecnica è calcolato, nel momento della richiesta di costituzione di un nuovo vincolo per una società sportiva diversa da quella tenutaria del vincolo terminato, moltiplicando i punti acquisiti da un atleta in base ai parametri definiti al punto 1 per il valore del singolo punto definito al punto 2.

**1. CALCOLO DEI PUNTI ACQUISITI DA UN ATLETA**

Un atleta acquisisce punti in base all'anzianità di tesseramento presso la società sportiva titolare del vincolo e in base ai propri risultati agonistici relativi alle ultime quattro stagioni sportive complete.

Per i risultati relativi all'attività in Italia si considera il periodo compreso tra l'1 agosto e il 31 luglio a partire dalla stagione sportiva precedente a quella in cui si costituisce il nuovo vincolo.

Per i risultati relativi alle attività internazionali si considera il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre a partire dall'anno precedente a quello in cui si costituisce il nuovo vincolo.

**1.1 Anni di tesseramento presso la società sportiva titolare del vincolo**

Per ogni stagione sportiva (o frazione di stagione sportiva) di tesseramento presso la società sportiva titolare del vincolo sportivo sono attribuiti 20 punti.

Il conteggio può procedere a ritroso, a partire dall'ultima stagione sportiva terminata, fino all'instaurazione del vincolo precedente per un massimo di 80 punti attribuibili.

**1.2 Valutazione dell'attività agonistica:**

In base ai risultati ottenuti nelle quattro stagioni sportive precedenti a quella in cui si costituisce il nuovo vincolo, un atleta acquisisce punti in base alla seguente tabella.

	1°	2°	3°	dal 4° posto
Campionato Italiano serie A1 Hockey (**)	30	25	15*	
Campionati Italiani Femminile (**)	30	25	15	
Campionati Italiani di categoria giovanile (***)	15	10	5	
Campionato Europeo Giovanile U 17	25	20	15	10
Campionato Europeo U 20	40	30	20	10
Campionato Europeo Seniores M/F	50	40	30	10
Campionato Mondiale U 20	40	30	20	10
Campionato Mondiale Seniores M/F	50	40	30	10

- \* si considera la classifica della fase regolare, escludendo le due finaliste dei play off
- \*\* presenza in almeno la metà delle partite disputate dalla squadra
- \*\*\* iscrizione sul modello H4 alle finali nazionali

Per ogni anno in cui l'atleta ha militato in gare ufficiali con le rappresentative regionali di categoria sono assegnati 5 punti.

## **2. VALORE DEL PUNTO**

### **2.1 Costituzione del vincolo a 16 anni**

Il valore del punto è fissato in euro 100 se la costituzione del nuovo vincolo avviene dopo il compimento del sedicesimo anno di età.

### **2.2 Costituzione del vincolo a 20 anni**

Il valore del punto è fissato in euro 60 se la costituzione del nuovo vincolo avviene dopo il compimento del ventesimo anno di età.

### **2.4 Costituzione del vincolo a 24 anni**

Dopo il compimento del ventiquattresimo anno di età non è dovuto alcun pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica.

## **3. MODALITA' DI COSTITUZIONE DEL NUOVO VINCOLO**

La costituzione di un nuovo vincolo avviene contestualmente alla richiesta di tesseramento. La richiesta di tesseramento, e quindi la costituzione del nuovo vincolo, deve essere fatta nel periodo compreso tra l'1 agosto e il termine di scadenza stabilito annualmente dal Consiglio Federale della stagione successiva a quella in cui l'atleta ha compiuto il sedicesimo o il ventesimo anno di età.

Nelle stagioni successive a quella in cui l'atleta compie il ventiquattresimo anno di età il vincolo ha durata annuale e si costituisce all'atto del tesseramento nei relativi termini previsti nella relativa stagione sportiva.

### **3.1 Nuovo vincolo con la stessa società sportiva**

Nel caso in cui decidesse di restare presso la società sportiva titolare del vincolo precedente, nella stagione sportiva successiva al compimento del sedicesimo o del ventesimo anno di età l'atleta dovrà sottoscrivere un nuovo tesseramento. Il nuovo vincolo avrà una durata di quattro anni.

In tutte le stagioni sportive successive al compimento del ventiquattresimo anno di età, l'atleta dovrà sottoscrivere un nuovo tesseramento. Il nuovo vincolo avrà durata di un anno.

### **3.2 Nuovo vincolo con società sportiva diversa**

Nel caso in cui decidesse di tesserarsi presso altra società sportiva, l'atleta deve sottoscrivere un nuovo tesseramento con essa, accompagnato, quando dovuto, dalla quietanza dell'avvenuto pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica oppure dal modulo di liberatoria della società sportiva titolare del vincolo precedente.

Il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto una sola volta; il modulo di liberatoria della società sportiva titolare del vincolo è equivalente alla quietanza di pagamento del premio.

Dopo il pagamento del premio, la durata del vincolo tra l'atleta e la nuova società sportiva sarà di quattro anni se l'atleta non ha compiuto il ventiquattresimo anno di

età nella stagione sportiva precedente e di un anno se l'atleta ha compiuto il ventiquattresimo anno di età nella stagione sportiva precedente.

### **3.3 Mancata costituzione di un nuovo vincolo**

Nel caso in cui un atleta decidesse di non sottoscrivere nessun nuovo tesseramento e quindi nessun nuovo vincolo, non potrà prendere parte ad alcuna attività federale. Nel momento in cui detto atleta decidesse di tesserarsi nuovamente a FIHP, potrà farlo soltanto previo pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica alla società sportiva titolare del precedente vincolo.

Dopo un periodo di inattività protratto per una intera stagione, il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto nella misura del 50%. Dopo un periodo di inattività protratta per due anni, o dalla stagione successiva al compimento del ventiquattresimo anno di età, non è più dovuto il premio di addestramento e formazione tecnica.

### **3.4 Trasferimento all'estero di atleti in scadenza di vincolo**

Nel caso di richiesta di trasferimento all'estero il premio di addestramento e formazione tecnica per atleti è dovuto solo nel caso in cui l'atleta non abbia compiuto il ventiquattresimo anno di età nella stagione sportiva precedente.

In questo caso, FIHP non autorizzerà il trasferimento all'estero se non in presenza di quietanza dell'avvenuto pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica oppure dal modulo di liberatoria della società sportiva titolare del vincolo precedente.

## **4. REGIME TRANSITORIO 2015/16**

Al termine della stagione 2015/2016, quanto previsto dai precedenti punti 1, 2 e 3 si applica solamente agli atleti che compiono i 16 anni nella stagione 2015/16 (nati tra 1/8/99 e il 31/7/2000).

Per gli atleti nati precedentemente al 1 agosto 1999 è possibile la sottoscrizione del tesseramento con società sportiva diversa da quella di vincolo alle seguenti condizioni:

- atleti nati tra l'1 agosto 1996 e il 31 luglio 1999  
Calcolo dei punti acquisiti secondo quanto previsto al punto 1.  
Valore del punto: euro 100.
- atleti nati prima dell'1 agosto 1996  
Calcolo dei punti acquisiti secondo quanto previsto al punto 1.  
Valore del punto: euro 80.

La richiesta di adesione al regime transitorio deve essere fatta tra l'1 agosto e il termine di scadenza che verrà stabilito dal Consiglio Federale, tramite richiesta di trasferimento definitivo ad altra società sportiva accompagnato dalla quietanza dell'avvenuto pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica o dal modulo di liberatoria della società sportiva titolare del vincolo.

Il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto una sola volta; il modulo di liberatoria della società sportiva titolare del vincolo è equivalente alla quietanza di pagamento del premio.

Con il trasferimento in regime transitorio si costituisce il nuovo vincolo che avrà durata come prevista dalla nuova normativa in relazione all'età dell'atleta.

Gli atleti che non si avvalgono di quanto previsto dal regime transitorio rientrano nel regime ordinario a partire dalla stagione sportiva successiva.